



COMUNE DI SERRARA FONTANA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA ROMA, 79 - TEL. 081.9048831 - 081.9048832 - @mail: poliziale.serrarafontana@gmail.com

ORDINANZA N° 52 | 2022

Oggetto: Deroche per la sosta e la circolazione nel borgo di Sant'Angelo in caso di lavori edili

IL SINDACO e IL COMANDANTE DELLA P.M.

PREMESSO CHE con ordinanza n.17/2018 veniva confermata la zona a traffico limitato per la zona di Sant'Angelo e la ZTL Madonnella, istituita con ordinanza sindacale n. 66/92 del 31.03.1992, e confermata con deliberazione di G.C. n. 42 del 22.04.2003;

ATTESO che durante la stagione invernale, i cittadini del borgo di Sant'Angelo si dedicano alla manutenzione e al restauro degli immobili ivi ubicati, per cui vi è la necessità di consentire, previa autorizzazione del Comando di PL, il transito e la sosta, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, dei veicoli adibiti allo svolgimento dei lavori anzidetti e/o ad eventuali traslochi, al fine di permettere le operazioni di approvvigionamento dei cantieri con il materiale occorrente;

CONSIDERATO CHE nel periodo invernale l'afflusso turistico è ridotto e che le attività alberghiere sono per lo più chiuse e che è nelle intenzioni di questa amministrazione di favorire l'esecuzione di lavori che potrebbero giovare all'immagine dell'Ente e all'estetica cittadina;

AVUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si presenta;

VISTO il D. L.gs. n°285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e s. m., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI:

- l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- gli artt. nn. 5, 6, e 7, 39 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- l'art 43 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- Il D.M. 10.07.2002 relativo alla segnaletica stradale;

VISTO il regolamento e lo statuto comunale;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, co. 4, lett. B) e dell'art. 7, co.1 lett. A). secondo cui i Comuni, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;



COMUNE DI SERRARA FONTANA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA ROMA, 79 - TEL. 081.9048831 - 081.9048832 - @mail: poliziale.serrarafontana@gmail.com

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 17 del 08/06/2018

ORDINANO

1. nel periodo di ciascun anno che va dal 10 novembre al 31 marzo dell'anno successivo, è consentito ai titolari dei cantieri e/o alle ditte che eseguono lavori edili, legittimati dai prescritti titoli abilitativi, presso immobili situati nel centro del borgo di Sant'Angelo, il transito e la sosta dei veicoli, durante i giorni feriali, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, dei veicoli adibiti allo svolgimento dei lavori anzidetti e/o ad eventuali traslochi, al fine di permettere le operazioni di approvvigionamento dei cantieri con il materiale occorrente;
2. l'autorizzazione non consente il transito ai suddetti veicoli nei giorni festivi e prefestivi, durante il periodo delle festività natalizie e/o pasquali, secondo il calendario scolastico;
3. che l'autorizzazione alla sosta e al transito è subordinata al rilascio di un contrassegno rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale, a seguito di istanza dell'avente diritto, comprovante l'esecuzione di lavori edili legittimi ad immobili situati nelle strade del centro del borgo di Sant'Angelo;
4. che l'utilizzo del contrassegno sia così regolamentato: a) il contrassegno, esposto sulla parte anteriore dell'abitacolo in modo ben visibile dall'esterno, autorizza la sosta del veicolo esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico; b) la mancata esposizione del contrassegno, l'esposizione del contrassegno non vidimato o illeggibile per posizionamento o deterioramento, equivalgono alla mancanza dell'autorizzazione; c) si procederà al ritiro immediato del contrassegno ove risulti non vidimato, ovvero illeggibile o utilizzato per un veicolo diverso da quello autorizzato;
5. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada.

DISPONGONO

1. che sia dato incarico al personale di servizio della Polizia Locale di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
2. che è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare;
3. che la presente ordinanza venga trasmessa per la registrazione e pubblicazione all'albo pretorio e per la massima diffusione pubblicata sul sito www.comune.serrara-fontana.na.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del regolamento di esecuzione al C. d. S. approvato con D.P.R. n. 495/92.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, potrà



COMUNE DI SERRARA FONTANA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA ROMA, 79 - TEL. 081.9048831 - 081.9048832 - @mail: poliziale.serrarafontana@gmail.com

esprimere ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare. I trasgressori saranno puniti a termini di Legge.

Si comunicano a mezzo PEC:

1. Al Comandante della Stazione Carabinieri di Barano d'Ischia;
2. Al commissariato di PS di Ischia.

Dalla Residenza Municipale, 09.11.2022

Il Comandante
Cap. Vito GALLO



Il Sindaco
Dott.ssa Irene Iacono